

Data:

Protocollo: **PAN**

TELEFAX

AI
DIRIGENTI DIPARTIMENTI
PREVENZIONE VETERINARI
AA.SS.LL. DELLA LOMBARDIA
Loro sedi

Oggetto: *passaporto per cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione a fini non commerciali (al seguito del detentore)*

1. Normativa di riferimento

- REGOLAMENTO (CE) n.998/2003 del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (G.U.C.E. serie L n.146 del 13.06.2003)
- DECISIONE 2003/803/CE del 26 novembre 2003 che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (G.U.C.E. serie L n.312 del 27.11.2003)
- DECISIONE 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi (G.U.C.E. serie L n. 65 del 03.03.2004)
- DECISIONE 2004/301/CE del 30 marzo 2004 che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i

movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica la decisione 2004/203/CE (G.U.C.E. serie L n. 98 del 02.04.2004)

2. Premessa

A decorrere dal 3 luglio 2004, data di applicazione del Regolamento (CE) n.998/2003, è previsto che i cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione ai fini non commerciali, siano scortati da un passaporto conforme al modello previsto dalla Decisione 2003/803/CE.

Il passaporto verrà stampato da questa Direzione Generale e distribuito a ciascuna ASL entro il 1° luglio p.v..

I passaporti sono numerati progressivamente e riportano tale numero su ogni pagina.

Le serie numeriche dei passaporti assegnati a ciascuna ASL verranno registrate nell'applicativo di gestione dell'anagrafe canina (anagrafe a priori dei passaporti).

E' opportuno precisare che:

- come previsto dalla Decisione 2004/301/CE, è possibile movimentare cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato diverso dal passaporto a condizione che:
 - sia stato rilasciato prima del 3 luglio 2004,
 - il suo periodo di validità non sia ancora scaduto,
 - soddisfi le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 998/2003 (identificazione animale, vaccinazione antirabbica)
- fino al 3 luglio 2012 cani, gatti e furetti si considerano identificati se dotati di tatuaggio chiaramente leggibile, oppure di microchip (*se non a norma ISO 11784 o 11785, il proprietario deve essere dotato di idoneo lettore per ogni eventuale controllo*).

3. Modalità di rilascio del passaporto

a. Cani

Il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del proprietario, per esigenze di espatrio e previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale.

Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale, ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.

b. Gatti e furetti

Il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del proprietario, per esigenze di espatrio e previa iscrizione del gatto o del furetto in una sezione dell' anagrafe regionale, appositamente realizzata sul sito www.anagrafecaninalombardia.it

Ai fini dell'iscrizione, i gatti e i furetti devono essere identificati.

Premesso che fino al 3 luglio 2012 si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio chiaramente leggibile, è opportuno applicare il microchip.

In proposito, si sottolinea che, per l'identificazione di gatti e furetti, è possibile utilizzare anche microchip non presenti in "anagrafe a priori".

Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale, ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.

c. Tariffe

- A.36.01 primo rilascio passaporto con destinazione Paesi CE (Cap. I, II, III, IV):
€ 11,57, comprensivo di ENPAV;
- A.36.01 + A.27.04 rilascio passaporto con destinazione extra CE (Cap. I, II, III, IV + V, IX, X):
€ 11,57 + € 5,78, comprensivi di ENPAV;
- A.27.04 successive attestazioni o legalizzazioni (Cap. V, IX, X):
€ 5,78, comprensivo di ENPAV.
- A.36.01 per compilazione dei capitoli VI e VII se eseguita da Veterinario ASL:
€ 11,57, comprensivo di ENPAV.

4. Disposizioni relative ai movimenti tra Stati Membri

A partire dal 3 luglio 2004, in occasione dei movimenti tra Stati membri, **cani gatti e furetti** devono essere **identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto** rilasciato dai Servizi Veterinari della ASL, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità (effettuata da non oltre 12 mesi).

Le vaccinazioni antirabbiche:

- se eseguite anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dall'ASL, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia.
- se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso, a cura del Veterinario che le ha eseguite.

Cani, gatti e furetti di età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, purché muniti di passaporto, e purché:

- ✓ abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici
- oppure
- ✓ siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

L'introduzione di cani e gatti in Svezia, Regno Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a: identificazione esclusivamente elettronica (microchip), titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia e permanenza nel paese di origine per il periodo prescritto, pari a 6 mesi per Regno Unito e Irlanda, 4 mesi per Svezia.

Inoltre, fino al 3 luglio 2009, cani e gatti di età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimenti verso Svezia, Regno Unito e Irlanda.

Sempre fino al 3 luglio 2009, Regno Unito, Svezia e Irlanda subordinano l'introduzione di cani e gatti alle norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche.

5. Disposizioni relative ai movimenti da Paesi Terzi

Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti dai Paesi Europei elencati in Allegato II, parte B, sezione 2 (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano) del Regolamento (CE) n.998/2003, o da Paesi Terzi Allegato II, parte C (il cui elenco sarà elaborato entro il 3 luglio 2004) devono essere:

- ✓ identificati con tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip,

- ✓ muniti di passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità;
- ✓ in deroga a quanto sopra, i movimenti tra San Marino, Vaticano e Italia potranno continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti.

Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti da altri Paesi Terzi (diversi da quelli di cui Allegato II, parte C)

- ✓ identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip;
- ✓ essere stati oggetto di titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0,5 UI/ml, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento. L'attesa di tre mesi prima del movimento non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione. La titolazione non si rende necessaria su animali rivaccinati negli intervalli previsti, e già sottoposti a titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia (quindi si richiede di norma una sola compilazione del Cap. V).
- ✓ accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello previsto dalla decisione 2004/203/CE, oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle predette disposizioni.

6. Compilazione del passaporto

Si precisa che, all'atto del rilascio del passaporto, devono essere compilati i capitoli I, II, III e IV.

Se la destinazione o reintroduzione è da Paesi Terzi, devono essere compilati anche i capitoli V, IX e X.

Successivamente al rilascio, se la vaccinazione antirabbica è in corso di validità, per i Paesi CE non è necessario altro adempimento, mentre per i Paesi Terzi dovranno essere compilati i capitoli V e X, obbligatoriamente dal Veterinario ASL, il IX dal Veterinario ASL o dal Veterinario Libero Professionista.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

II DIRIGENTE
Mario Astuti

Allegati: n° 3 tabelle sinottiche

**SCHEMA REQUISITI PER
MOVIMENTAZIONI A CARATTERE NON COMMERCIALE**

Se non diversamente specificato, le movimentazioni sono riferite a cani, gatti e furetti

<p>MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Regno Unito*, Germania, Grecia, Irlanda*, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia*, Ungheria,)</p>	<p align="center">Tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 03/07/2012) o Microchip</p>	<p align="center">Passaporto</p>	<p align="center">Vaccinazione antirabbica in corso di validità</p>
<p>MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI animali sotto i 3 mesi</p>		<p align="center">Passaporto</p>	<p>L'animale deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, oppure essere accompagnato dalla madre</p>
<p>* Cani e Gatti diretti in Regno Unito Irlanda, Svezia, (fino al 03/07/2009)</p>	<p align="center">Microchip</p>	<p align="center">Passaporto attestante esecuzione di titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0,5 UI/ml eseguita 6 mesi (GB e IRL) o 4 mesi (S) prima della partenza</p>	<p align="center">Vaccinazione antirabbica in corso di validità Trattamenti antiparassitari (echinococco e zecche)</p>
<p>* Cani e Gatti sino a 3 mesi di età diretti in Regno Unito Irlanda, Svezia, (fino al 03/07/2009)</p>	<p align="center">Introduzione vietata</p>		

Allegato 1

<p>PROVENIENZA o REINTRODUZIONE DA PAESI TERZI (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino Svizzera, Vaticano e altri Paesi compresi in un elenco da elaborare entro il 04/07/2004)</p>	<p>Tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 03/07/2012) o Microchip</p>	<p>Passaporto (se hanno notificato alla Commissione ed agli Stati Membri l'intenzione di utilizzare il Passaporto)</p>	<p>Vaccinazione antirabbica in corso di validità</p>
<p>PROVENIENZA o REINTRODUZIONE DA ALTRI PAESI TERZI</p>	<p>Tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 03/07/2012) o Microchip</p>	<p>Certificato sanitario conforme Decisione 2004/203/CE (validità del certificato 4 mesi dal rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione se precedente) o passaporto, in caso di reintroduzione</p>	<p>Vaccinazione antirabbica in corso di validità, titolazione di anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata almeno 30 gg dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento (quest'ultimo termine non si applica nel caso di reintroduzione)</p>
<p>MOVIMENTI TRA SAN MARINO, VATICANO E ITALIA</p>		<p>Certificato sanitario attualmente in vigore</p>	<p>Vaccinazione antirabbica in corso di validità</p>

**SCHEMA DEI REQUISITI PER LE MOVIMENTAZIONI A
CARATTERE COMMERCIALE**

<p>SCAMBI</p>	<p>Tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 03/07/2012) o Microchip</p>	<p>Passaporto più certificazione attestante che gli animali sono in buona salute e atti a sopportare il trasporto, redatto 24 ore prima della partenza</p>	<p>Vaccinazione antirabbica in corso di validità</p>
<p>IMPORTAZIONI</p>	<p>Tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 03/07/2012) o Microchip</p>	<p>Passaporto e certificazione attestante che gli animali sono in buona salute e atti a sopportare il trasporto, redatto 24 ore prima della partenza</p>	<p>Vaccinazione antirabbica in corso di validità titolazione di anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata almeno 30 gg dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento (per animali di età superiore ai 3 mesi)</p>

PASSAPORTO CANI , GATTI E FURETTI - CHI FA CHE COSA

1. Competenze esclusive dell'Asl

a. rilascia il passaporto

b. compila:

- cap I , II , III ;
- cap IV: vaccinazione antirabbica in corso di validità al momento del rilascio
- cap.V: attestazione del titolo di anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia
- cap. IX: esame clinico, necessario solo per introduzione in paesi extra CE o reintroduzione (validità di 30 giorni)
- cap. X (legalizzazione): necessario solo per introduzione in paesi extra CE o reintroduzione. Deve essere verificata oltre che l'effettuazione della vaccinazione antirabbica anche il test sierologico antirabbico ed il relativo risultato, nonché l'esito dell'esame clinico

2. Competenze che possono essere svolte anche dal Veterinario libero professionista:

- cap.IV: attestazioni riguardanti la vaccinazione antirabbica eseguite successivamente al rilascio del passaporto
- cap. VIII : altre vaccinazioni (solo qualora richiesta da Paesi Terzi)
- cap. VI e cap. VII: attestazioni riguardanti i trattamenti contro le zecche e l'echinococco
- cap.IX: necessario solo per introduzione in paesi extra CE o reintroduzione (validità di 30 giorni)